



XVI COMUNITÀ MONTANA
"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO

Via Colleponete 30, 03020 Pico (FR)

Pec : compico@pec.it - email : protocollo@montiausoni.it
Sito : montiausoni.it

XVI COMUNITA' MONTANA "Monti Ausoni" - PICO
(Provincia di Frosinone) Originale/copia

Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore
n. 2 del 14-01-2026

OGGETTO: MODIFICA DECRETO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE CON I POTERI DI GIUNTA DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DA 9 A 6 ORE DEL DIPENDENTE ROSATI LUCA.

L'anno duemilaventisei il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 17:25 e seguenti, presso la sede del Comune di Pico per indisponibilità temporanea della sala delle adunanze della sede di Pico, la Dott.ssa NADIA BELLI, in qualità di Comm. Stra. Liq. giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00094 dell'11 Luglio 2025, notificato il 15.07.2025 Prot. n. 777.

Assunti i poteri della Giunta Comunitaria;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

Richiamati i seguenti atti:

- il Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore con i poteri della Giunta n. 8 del 29.03.2025 con il quale si è provveduto ad approvare il PIAO 2025/2027;
- il Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore con i poteri del Consiglio n. 04 dell'08/03/2025, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2025/2027;

- il Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore con i poteri del Consiglio n. 05 dell'08/03/2025, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

Considerato che l'Ente risulta completamente sprovvisto di personale a tempo indeterminato essendosi verificata nel corso del 2023 la quiescenza dell'ultimo dipendente in servizio e che a tale carenza si sta facendo fronte mediante assunzioni a tempo determinato al fine di assicurare il funzionamento e la contestuale attività di liquidazione;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (come modificato dal D.L. 75/2023, con l'art. 28, comma 1-ter) che, quale fonte normativa speciale, consente ai comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. La suddetta norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, le Comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

Richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, secondo cui qualora un'Amministrazione Comunale intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso all'art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 (Cfr. *ex multis*, [Deliberazione n. 448 del 18.10.2013 della](#) Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia);

Visto il parere n.2141 del 25/5/2005 del Consiglio di Stato Sezione I – reso su richiesta del Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Territoriali, laddove, da un lato, è stata sottolineata la indiscussa specialità della previsione di cui al citato art. 1 comma 557 della Legge 30/12/2004, n. 311, che rappresenta deroga legittima al principio di esclusività del rapporto di impiego pubblico di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dall'altro, è stata evidenziata la sommarietà e lacunosità della disposizione de qua da cui consegue la necessità di leggere e di applicare la medesima non in modo estrapolato bensì alla luce del contesto normativo globalmente inteso, “integrandola con altri dati positivi tratti dall'ordinamento generale in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, si riporta altresì il seguente passaggio motivazionale del citato parere “L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”.

Vista la Circolare Ministero dell'Interno n. 2 del 21/10/2005 che ha recepito il citato parere n.2141 del 25/5/2005 del Consiglio di Stato Sezione I – reso su richiesta del Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Territoriali, concernente l'interpretazione da dare alla norma sopra richiamata che subordina l'utilizzo del dipendente pubblico ad un accordo tra le due amministrazioni utilizzatrici. In particolare, la suddetta circolare ha confermato la possibilità, attraverso la previsione di cui all'art 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute

e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale; quest'ultimo non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario.

Visto l'art. 4 del D.Lgs 8 aprile 2003 n.66, secondo cui *“La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario”*;

Preso atto – come peraltro chiarito dalla magistratura contabile (Cfr. *ex plurimis* Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Delib. 17/2008 dell'8 maggio 2008) - che la previsione normativa di cui all'art.1 comma 557 della Legge 311/2004 trova la sua ratio nell'esigenza di fronteggiare *“peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie”*.

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario n. 41 del 08.11.2025 con la quale si dispone presso questo Ente l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e part time (9 ore settimanali) dell'Ing. Luca Rosati, Funzionario Tecnico del Comune di Esperia a far data dal 10/11/2025;

Visto il decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 8 del 12.11.2025 con il quale veniva nominato il dipendente Ing. Luca Rosati, inquadrato nell'Area dei Funzionari (ex Cat. D) Responsabile del Servizio Tecnico di questa Comunità Montana, dalla data del presente decreto fino al 31.12.2025, salvo eventuale proroga;

Visto il decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 10 del 11.12.2025 con il quale veniva, rettificato il Decreto n. 8 del 12.11.2025, tra l'altro confermando l'incarico conferito con lo stesso sino al 31/12/2026;

Vista la nota del dipendente Ing. Luca Rosati del 02.01.2026 prot. 9, con la quale richiedeva la riduzione dell'orario di servizio da 9 ore settimanali a 6 ore settimanali;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto della precedente nota confermando l'assunzione a tempo determinato e parziale (6 ore settimanali) del dipendente del Comune di Esperia Ing. Luca Rosati, con decorrenza 01.01.2026 sino al 31.12.2026, e di approvare lo schema di contratto di lavoro a tempo determinato e parziale;

Richiamato il regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000,

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i;

- il D.Lgs. n.165 del 2001 e s.m.i;

DECRETA

Di approvare la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata;

Di stabilire l'assunzione del dipendente del Comune di Esperia Ing. Luca Rosati, con decorrenza 01.01.2026 sino al 31.12.2026, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (6 ore settimanali);

Di approvare l'allegato schema di contratto individuale di lavoro a tempo parziale (6 ore settimanali) e determinato ex cat. D1 da stipulare tra la Comunità montana e il dipendente, ai sensi del CCNL vigente, con decorrenza dal 01/01/2026;

Di dare atto che alla stessa sarà corrisposto il trattamento previsto dal vigente CCNL, oltre alle indennità spettanti ai sensi della normativa vigente, ed ai trattamenti accessori se in quanto dovuti in base alla normativa vigente;

Di precisare che i suddetti trattamenti saranno assoggettati alle ritenute erariali, previdenziali, assistenziali ed assicurative di legge;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questa Comunità Montana ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Oggetto: Modifica decreto del Commissario liquidatore con i poteri di giunta di assunzione a tempo determinato da 9 a 6 ore del dipendente Rosati Luca.

Visto, si esprima parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ex art. 49 del D.Lgs Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 267/2000.

Pico, 16-01-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PAOLA PALAZZO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

Visto, si esprima parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ex art. 49 del D.Lgs Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 267/2000.

Pico, 16-01-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PAOLA PALAZZO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMM. STRA. LIQ.
NADIA BELLI

IL SEGRETARIO
VALENTINA LEPORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

